SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1758)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro della Sanità

(DEGAN)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1986

Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 30 marzo 1971, n. 118, rispettivamente negli articoli 7 e 12, prevedono che l'assegno o pensione spettanti ai sordomuti e mutilati o invalidi civili, deceduti successivamente al riconoscimento dell'inabilità, non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte del minorato.

Nel 1973, il Ministero dell'interno, a seguito di taluni contrasti sorti nell'applicazione dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente provvidenze ai mutilati e invalidi civili, richiedeva al Consiglio di Stato se potesse ri-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

conoscersi o meno agli eredi interessati il diritto a percepire le quote di pensione già maturate al momento del decesso del congiunto per il quale fosse intervenuto l'accertamento di inabilità.

Il Consiglio di Stato manifestava favorevole avviso, argomentando che la lettera della norma in questione (« In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità ... ») dovesse far ritenere come configurantesi, in forza di tale accertamento, il diritto dell'interessato e, quindi, degli eredi (parere n. 3297/73 del 25 gennaio 1974).

Pertanto, il Ministero dell'interno aderiva a tale tesi e negli anni successivi ha costantemente riconosciuto agli eredi dell'invalido il diritto a percepire le quote di pensione maturate, dal mese successivo alla data della domanda di riconoscimento della invalidità fino alla data della morte dell'invalido, semprechè l'accertamento sanitario fosse intervenuto prima del decesso.

Peraltro, tale prassi interpretativa, dopo oltre nove anni di conforme applicazione, è stata interrotta a seguito dell'intervento innovativo della Corte di Cassazione — Sezione lavoro — che, con sentenza n. 7220 del 2 dicembre 1983, ha enunciato il diverso principio secondo cui, per l'insorgere del diritto dell'invalido e, quindi, degli eredi, sono elementi essenziali l'accertamento non solo della invalidità da parte della Commissione sanitaria, ma anche dello stato di bisogno da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il quale, a conclusione del procedimento, concede o meno le provvidenze spettanti.

La sentenza, pur avendo valore vincolante solo nei limiti del caso deciso, contenendo una fondamentale statuizione di principio del supremo organo di giurisdizione, non poteva non informare l'azione del Ministero dell'interno nello specifico settore.

Pertanto, l'Amministrazione, per evitare orientamenti difformi in materia, con circolare del 6 giugno 1985, invitava, per il tramite delle Prefetture, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica a sospendere l'accoglimento di istanze riflettenti fattispecie analoghe a quella considerata nella sentenza.

Le direttive di tale circolare sono state estese a sordomuti e ciechi civili nei cui confronti il Ministero dell'interno ha, in via di massima, tenuto la stessa linea di comportamento seguita per gli invalidi civili anche se per ognuna delle tre categorie di minorati (invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) vige, come è noto, un distinto regime normativo. Per i ciechi civili, peraltro, non sussiste una norma analoga a quelle di cui si propone l'interpretazione autentica.

Il riferito orientamento ministeriale circa la sospensione dei provvedimenti di accoglimento delle richieste di eredi è stato recentemente avvalorato dall'Avvocatura dello Stato la quale — evidentemente consapevole delle conseguenze che il nuovo indirizzo giurisprudenziale del supremo organo di giustizia implica sul piano umanitario — ha prospettato con lettera del 21 ottobre 1985 « l'opportunità di promuovere una eventuale iniziativa per un intervento chiarificatore in via legislativa ».

In armonia con tale indicazione e tenendo conto delle giuste e fondate proteste espresse dalle associazioni di categoria per l'interruzione di un trattamento più favorevole da lungo tempo acquisito, viene proposto il presente disegno di legge, composto di un articolo unico, di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nel senso di ammettere al godimento dei benefici l'erede del minorato civile deceduto dopo l'accertamento sanitario di inabilità.

In sostanza, viene confermato l'indirizzo contenuto nel citato parere del Consiglio di Stato, in data 25 gennaio 1974, che appare tuttora più aderente al testo della normativa in questione, e che, come già detto, il Ministero dell'interno ha costantemente seguito fino all'intervento della Corte di Cassazione con la riferita sentenza.

La natura interpretativa della norma consentirebbe di ricollegarne gli effetti all'entrata in vigore delle disposizioni autenticamente interpretate, e, quindi, di definire

favorevolmente quelle istanze che sono state provvisoriamente sospese in virtù della citata circolare ministeriale del 6 giugno 1985.

Il provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari, in quanto la spesa occorrente risulta già prevista nei rispettivi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1985.

Si rileva, infine, che la necessità di un provvedimento legislativo nel senso proposto è stata riconosciuta anche in sede parlamentare in occasione dello svolgimento presso la II Commissione della Camera, in data 20 novembre 1985, della interrogazione a risposta orale n. 5-01868 dell'onorevole Migliasso ed altri, riguardante espressamente la problematica che si mira a risolvere con il presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.